



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MAGISTRATO ALLE ACQUE - VENEZIA

I L D I R I G E N T E

Protocollo n. 11890

Concessione n. 6824

Concessionario: G.R.A.L.- GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI - S.c.a.r.l.

VISTA la legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 di approvazione del Codice della Navigazione e i regolamenti di attuazione;

VISTA la legge 5 marzo 1963 n. 366;

VISTA la legge 16 aprile 1973 n. 171 e le successive abrogazioni, modificazioni ed integrazioni;

VISTI i decreti Presidenziali n. 11483/07 del 28/09/2007; 12912/08 del 05/11/2008; 8047/09 del 10/07/2009; 3468/10 del 23/03/2010 con cui sono stati approvati il disciplinare, rep. n. 1394 del 02/02/2007 e i relativi Atti Aggiuntivi rep nn. 2023 del 15.10.2008, 6017/09 del 19/05/2009 e 2374 del 24.02.2010;

VISTI gli atti di proroga con provvedimenti dirigenziali n. 409 del 31.01.2012; n. 10621 del 28.11.2012; n. 4674 del 30.05.2013 e n. 5232 del 31.07.2013 per effetto dei quali la durata della concessione lagunare n. 6824 è stata prorogata a tutto il 01.10.2013;

VISTA l'autorizzazione provvisoria n. 9041 del 19.10.2012;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione prot. n. 5328 del 22.06.2011 depositata nel procedimento;

VISTE le circolari del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 25 gennaio 2011 n. 120 del 24 maggio 2001 nonché la normativa ivi richiamata;

CONSIDERATO che l'istante ha costituito cauzione nei modi e nelle forme di legge;

RITENUTO che sussistono i requisiti di carattere idraulico e lagunare che consentono il rilascio della concessione;

RICHIAMATA la nota del Presidente Provveditore prot. n. 418/GAB del 30 settembre 2011 che delega il Dirigente Amministrativo dell'Ufficio 1 del Magistrato alle acque alla firma dei decreti di rilascio delle concessioni demaniali;

VISTO il decreto della Prefettura di Venezia fascicolo n. 4249/2013 Area 1^ AM prot. U1603072013 DEL 24.05.2013, che informa che nulla sussiste, ai fini di legge, a carico del concessionario e dei soggetti di cui all'art. 85 d. lgs. 159/2011;

D E C R E T A

Art. 1) nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, si concede l'occupazione e l'uso del bene demaniale oggetto del disciplinare rep. Ufficio Salvaguardia di Venezia - Opere Marittime per il Veneto - n. 3150 del 26.09.2013 depositato nel procedimento, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2) Il bene demaniale, è costituito da aree lagunari, per complessivi 1.869,36 ettari, distribuite su territorio lagunare della Provincia di Venezia.

Art. 3) La concessione ha la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa è revocata quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò è necessario a tutela dell'interesse pubblico.

La revoca della concessione non comporta alcun diritto all'indennizzo, ma obbliga il concessionario alla riconduzione dei luoghi nello stato originario, a proprie cura e spese.

Art. 4) Il canone annuo, per effetto delle determinazioni di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 febbraio 2011, e delle norme ivi richiamate, ammonta ad euro **78.513,12** ed è oggetto di aggiornamento annuale sulla base degli indici di rivalutazioni stabiliti con decreto della pubblica autorità.

Art. 5) In caso di violazione della normativa vigente in materia di concessioni demaniali marittime o di cessione dell'uso a terzi del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone nel termine stabilito, il concessionario decade di diritto dalla concessione ed ha l'obbligo della riconduzione dei luoghi nello stato originario, a proprie cura e spese.

Art. 6) Tutte le spese, comprese quelle di registrazione, sono a carico del concessionario.

Venezia,

24/05/2013

IL DIRIGENTE

Dott. Cinzia Zincone

